

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 22/06/2023



UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALME' E VILLA D'ALME'
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
AGGIORNAMENTO 2023

Progetto: arch. Gianfranco Coppetti
E

Ark21 Giambattista Gaiti, Dimitri Di Tonno e
Filippo Tresoldi architetti associati

Collaborazione: Giulia Secomandi, Federica D'Amico
Giorgia Previtali

Data: Maggio 2023

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e al Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, del Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 per quanto riguarda l' art. 133 nonché il Titolo VI poi modificato in Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre" dalla L.R. 4 marzo 2019 n.4, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 (pubblicato sul Supplemento 16/06/2022 del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia), ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito locale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero di via Roma e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

ART. 2 COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate rispettivamente dai Sindaci di Almè e di Villa d' Almè, quali ufficiali di Governo e autorità sanitaria locale. Quelle di competenza dell' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè sono esercitate dal Presidente dell' Unione secondo disposizioni contenute nell' atto costitutivo dell' Unione stessa.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali e locali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Spettano al responsabile espressamente incaricato, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune o dell' Unione, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 RESPONSABILITÀ

L' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè cura che all' interno del cimitero di via Roma siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

il servizio di osservazione dei cadaveri;

l'uso delle celle frigorifere comunali;

il trasporto funebre nell'ambito del comune, nei casi specificati dal titolo II;

la deposizione delle ossa in ossario comune;

il disperdimento delle ceneri nel cinerario comune o Giardino delle rimembranze;

il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, secondo quanto specificato al successivo articolo 22, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall' Unione.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 28 febbraio 2001 n° 26 all' art. 1 comma 7bis, dalla L.R. n° 30 dicembre 2009 n° 33 poi modificata dalla L.R. 4 marzo 2019 n° 4 all' art. 73 e dal Regolamento regionale 14 giugno 2022 n° 4 rispettivamente agli articoli 12,13,14,15 e all' art.21.

ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali di cui all'articolo 134, che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell' ufficio di Stato Civile di Almè e Villa d' Almè, nell' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione e presso il cimitero:

1. l'orario di apertura e chiusura, determinato ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 28/09/2000 in materia di coordinamento degli orari dei pubblici servizi;
2. copia del presente regolamento;
3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
6. ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241,
7. come da articolo 51 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

ART. 6 DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio dei comuni di Almè e Villa d' Almè, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile competente.

La dichiarazione può essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 7 DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.T.S. previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguiti da A.R.P.A. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

ART. 8 ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall' Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato, ne dà immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dal competente Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) dell' ASST Papa Giovanni XXIII.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

ART. 9 REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all' Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco competente per territorio tramite il responsabile espressamente incaricato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed al Medico Necroscopo del PreSST dell' ASST Papa Giovanni XXIII. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell' Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 11 TERMINI DI OSSERVAZIONE

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del Medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Medico necroscopo. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ad eventi epidemici e/o pandemici, le indicazioni sono impartite dal competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 12 MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della

visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Medico necroscopo prescrive le speciali misure cautelative. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ed eventi epidemici e/o pandemici le indicazioni sono impartite dal competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

ART. 13 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

L' Unione dei Comuni provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L' ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da A.R.P.A. ed in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all' articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ART. 14 AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell' ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 15 RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a

reato, il medico curante deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ART. 16 RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

ART. 17 PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975 n. 644, modificata dalla Legge 13 luglio 1990 n. 198, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977 n. 409.

ART. 18 AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Presso il cimitero di via Roma è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L' imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO IV FERETRI

ART. 19 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10 per defunti di altre fedi religiose (inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone), nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguita da A.R.P.A., detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

Restano confermate le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari al competente servizio di igiene pubblica della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Per le casse di zinco la saldatura a fuoco viene eseguita dagli addetti delle ditte di Onoranze Funebri, con l'impiego degli speciali apparecchi saldatori.

Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute devono risultare da apposito verbale redatto dall' addetto al servizio presso il cimitero che svolge le specifiche mansioni; il verbale deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

ART. 21 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

1. il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
2. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

b) per tumulazione:

1. il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 1. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) per cremazione:
 1. il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
 2. il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal comune di decesso;
 3. il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare, a norma dell'articolo 62, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Medico necroscopo del PreSST dell' ASST Papa Giovanni XXIII la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se il cadavere proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dal Medico necroscopo competente per il comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, devono essere praticate nella cassa metallica idonee aperture al fine di consentire il processo di mineralizzazione ed al contempo di evitare il ristagno di liquidi.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 22 FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI

Il Comune di Almè e quello di Villa d' Almè assumono l'onere della spesa per la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo 21, ciascuno per cadaveri di persone residenti nel proprio territorio appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 23 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina in materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta dovrà essere indicato, oltre ai dati già previsti dall' articolo, per quanto noti, anche il luogo del suo rinvenimento.

TITOLO SECONDO SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

ART. 24 ATTIVITA' E SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Per lo svolgimento dell' attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui agli articoli 74, 74bis della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 nonché agli articoli 2 e seguenti del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4.

ART. 25 LIBERTA' DI SCELTA DELL'IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI

La scelta dell'impresa di onoranze funebri, incaricata dell'esecuzione dei servizi, che costituiscono oggetto del presente regolamento, è un diritto soggettivo del cittadino, il cui esercizio spetta, in maniera esclusiva, ed insindacabilmente ai prossimi congiunti della persona deceduta.

Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti dei Comuni di Almè e Villa d' Almè, dell' Unione dei Comuni e/o da imprese di onoranze funebri concessionarie, il quale sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare, l'effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente articolo di regolamento, a tutti gli effetti li legge.

ART. 26 SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO

In conformità alla decisione della Sezione V^a del Consiglio di Stato n. 4 del 16.01.1981, per lo svolgimento delle attività relative alla prestazione, ai parenti del defunto, dei servizi di carattere burocratico amministrativo, è necessaria e sufficiente la licenza del Questore, ai sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D.18.06.1931 n. 773.

ART. 27 PERCORSI CONSENTITI

Il trasporto funebre consiste nel trasferimento del defunto dalla casa di abitazione o dal luogo di osservazione alla chiesa, e dalla chiesa al Cimitero, ovvero dalla casa di abitazione, direttamente, al Cimitero.

Il corteo a piedi deve, di norma, seguire il percorso più breve.

In casi particolari, il Presidente dell' Unione, sentito l' Ufficio di Stato Civile e la Polizia Locale, potrà anche autorizzare un percorso diverso.

Il carro funebre dovrà trovarsi sul posto, per eseguire il servizio, almeno mezz'ora prima dell'orario fissato per il funerale.

Il trasporto alla casa di abitazione di defunti deceduti in ospedale, o su suolo pubblico, dovrà avvenire almeno tre quarti d'ora prima dell' orario fissato per il funerale.

ART. 28 CARRI FUNEBRI - REQUISITI

Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n. 1 carro funebre, sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei defunti minori.

I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica, o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. n. 285/90.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte delle imprese di onoranze funebri

concessionarie, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati di impianto audiofonico.

ART. 29 PERSONALE - DIVISA - COMPITI

Ogni trasporto dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente sia che si tratti di defunti adulti che di defunti minori, fino a dieci anni.

Il personale deve essere fornito, a cura e spese delle imprese concessionarie, di divisa, di tipo diverso da quella in dotazione al personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

Spetta al personale delle imprese concessionarie prelevare la bara dalla camera ardente, ovunque sia stata allestita, e provvedere al trasporto del feretro, ai sensi del precedente articolo 27.

Il personale non potrà abbandonare il servizio senza essere stato autorizzato, né prestarsi ad operazioni non inerenti ai propri compiti.

Il trasporto effettuato a spalla, eseguito esclusivamente da dipendenti autorizzati delle imprese concessionarie, potrà essere autorizzato dal Presidente dell' Unione in casi eccezionali, quando i defunti siano persone particolarmente note o che abbiano prestato la propria opera a favore della cittadinanza. Anche in tali casi, il carro funebre dovrà, comunque, accompagnare il corteo funebre.

ART. 30 ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI

I trasporti funebri si effettuano ogni giorno con esclusione delle Domeniche, della giornata in cui si celebrano il Santo Natale e la Pasqua e delle giornate in cui ricorre Ferragosto e il primo giorno di inizio anno, e in un orario stabilito in modo che il feretro a cui dare sepoltura arrivi al cimitero in una delle seguenti fasce orarie:

Orario invernale (periodo di vigenza, dal 1° novembre al 31 marzo)

tra le ore 8:00 e le ore 12:00

tra le ore 13:30 e le ore 17:00

Orario estivo (periodo di vigenza, dal 1° aprile al 31 ottobre)

tra le ore 8:00 e le ore 12:00

tra le ore 13:30 e le ore 17:30.

L' orario del funerale è stabilito dall' Ufficio Servizi Cimiteriali, anche d' intesa con l' Ufficio di Stato Civile se ne è il caso, sulla base della libera scelta espressa dai famigliari interessati e comunicata direttamente al predetto Ufficio, anche telefonicamente, oppure tramite l' impresa di onoranze funebri incaricata dagli stessi, salvo che nel giorno e nell' orario prescelto sia già stato fissato in precedenza un altro funerale.

In caso di pluralità di istanze per la fissazione di funerali, tutte per un identico giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità nell'accoglimento delle stesse è costituito dall'ordine cronologico di ricevimento delle richieste.

ART. 31 ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO

Il trasporto dei defunti, come è consentito dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. n. 285/90, è, di regola, a pagamento, anche quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.

Il servizio del trasporto dei defunti è di unica categoria, sia per i defunti adulti, sia per i defunti minori.

Tra le singole imprese di pompe funebri vige il principio della libera concorrenza.

In ogni caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il

decoro del servizio.

ART. 32 FUNERALI DI POVERTA'

Per le persone morte nei territori comunali di Almè e Villa d' Almè, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l' inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, le imprese, di onoranze funebri concessionarie sono tenute, - secondo un criterio di turnazione, a fornire la cassa di legno più economica, e ad effettuare il trasporto, comunque, in una forma che garantisca il decoro del servizio, esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

L' impresa obbligata per turno, è tenuta ad emettere, per la fornitura della cassa di legno, e per il trasporto effettuato, regolare fattura, esente da I.V.A. - da intestare a seconda dei casi al Comune di Almè o a quello di Villa d' Almè. La fattura sarà pagata dalla Ragioneria competente entro sessanta giorni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l' esistenza di persone obbligate per le spese funebri.

Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l' esistenza di persone obbligate, le quali, tuttavia, si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, qualora venga successivamente accertata l' esistenza di persone obbligate per le spese funebri, i Comuni di Almè e Villa d' Almè eserciteranno l' azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che questi ultimi comprovino la loro impossibilità di pagare.

Per le persone morte fuori del territorio dei due Comuni, ma aventi la residenza in vita in uno di essi, quando sia accertata l' inesistenza di persone obbligate ad assumersi l' onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile, ovvero nell' ipotesi previste dal commi 3, e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal Comune di competenza. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente comma 5.

Tali servizi saranno commissionati dall' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè.

Le imprese di onoranze funebri che operano sul territorio dell' Unione sono tenute a comunicare formalmente, per iscritto, alla stessa Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè, un elenco dettagliato di tutte le forniture e prestazioni, comprese nei funerali di povertà, con i corrispondenti prezzi praticati, liberamente determinati dall'impresa medesima. L'impresa eseguirà le forniture, ed effettuerà le prestazioni, relative ai funerali di povertà, applicando i prezzi formalmente comunicati all' Unione.

ART.33 RECUPERO DEFUNTI

Le imprese di onoranze funebri autorizzate ad operare sul territorio dell' Unione sono tenute ad effettuare, secondo un criterio di turnazione, il servizio di recupero dei defunti su suolo pubblico, consistente nel trasporto dei defunti dal luogo del decesso alla camera mortuaria, ubicata presso il Cimitero di via Roma.

ART. 34 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI BRUNTINO

Per il trasporto di cadaveri o resti al Cimitero di Bruntino, gestito dal Comune di Villa d' Almè, è fatta salva la prevalenza, sulle disposizioni contenute nel presente regolamento, di quelle delle convenzioni già stipulate o che saranno stipulate tra i due comuni interessati, ai sensi degli articoli 13 comma 2 e 30 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E' comunque necessario che lo stesso Comune dichiari che il defunto era originario di Villa d' Almè e che ne autorizzi il trasporto a quel cimitero.

ART. 35 RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO DIPENDENTI

Le imprese di onoranze funebri, concessionarie dei servizi, oggetto del presente regolamento, sono direttamente responsabili, sia nei confronti dell' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè, ente concedente, sia nei confronti dei privati cittadini interessati, per i danni, arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, come è previsto dall' articolo 2049 del Codice Civile.

ART. 36 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le imprese di onoranze funebri devono eseguire i servizi concessi, nell' osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e nel presente regolamento, e di quelle che potranno essere impartite dai Sindaci, quali Ufficiale del Governo, ed Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), per il tramite degli Uffici di Stato Civile.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di Euro 85,00.= sino ad un massimo di Euro 850,00.= in conformità all'articolo 10 della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per il procedimento sanzionatorio, si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 37 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE

L' autorizzazione ad operare sul territorio potrà essere revocata, con provvedimento motivato, adottato dal Responsabile del Settore competente, ai sensi dell'articolo 107 comma 3 lettera i) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

1. quando venga, a mancare anche una sola delle licenze, abilitazioni, nulla-osta, permessi, o altri atti di consenso, comunque denominati, richiesti dalle leggi o dai regolamenti, vigenti in materia, come condizioni per il legittimo esercizio dell'attività di impresa, oggetto del contratto;
2. ovvero per gravi ragioni di ordine. pubblico, o di igiene e sanità, o per gravi infrazioni al disposto del comma 7 del precedente articolo 36;
3. ovvero per continuo o reiterato disservizio.

Il responsabile del procedimento preordinato all' adozione del provvedimento di revoca, nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, dovrà contestare in forma specifica l'addebito all'impresa concessionaria, e tenere conto di eventuali memorie o documenti, presentati dalla stessa, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera 0 della Legge n. 241/90.

ART. 38 POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

L' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè ha comunque piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento per superiori ragioni di interesse pubblico, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi.

L' Unione dei Comuni lombarda di Almè e Villa d' Almè esercita la potestà regolamentare attribuita in via generale agli enti locali, nelle materie di propria competenza, dall'articolo 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e riconosciuta, per quanto riguarda il "trasporto dei defunti" dall'articolo 16 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La potestà regolamentare è esercitata limitatamente alle materie non disciplinate dal predetto D.P.R. n. 285/90, o dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, o da altre fonti normative, ovvero, comunque, nel rispetto delle medesime.

TITOLO TERZO CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ART. 39 ELENCO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 l'Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè provvede al servizio di seppellimento nel cimitero consortile di via Roma ubicato nel territorio comunale di Almè.

Il Comune di Villa d' Almè dispone inoltre in modo autonomo di un proprio ulteriore cimitero ubicato in frazione Bruntino ove vengono seppellite le persone decedute residenti nella medesima frazione.

Nei suddetti cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e le ceneri come disposto dall' art. 75 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33.

ART. 40 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Presidente dell' Unione.

L' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, alla manutenzione del cimitero, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:

1. scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
2. muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture all' interno del cimitero;
3. pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
4. falciatura della erba nei campi e viali;
5. sgombero della neve;
6. formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
7. demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e alla ditta aggiudicatrice dell' apposito appalto.

Competono esclusivamente all' Unione dei Comuni le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il competente servizio di igiene pubblica dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) controlla il funzionamento del cimitero e propone al Presidente dell' Unione i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 41 REPARTI DEL CIMITERO DI VIA ROMA

Il cimitero di via Roma è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 46:

Campi di inumazione per adulti;

Campi di inumazione per bambini di età inferiore a 10 anni;

Campi di mineralizzazione;

Aree per tombe in concessione a due, quattro, sei, otto posti;

Aree per tombe di famiglia;

Tombe di proprietà dell' Unione da dare in concessione;

Colombari di proprietà dell' Unione destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;

Cappelle di famiglia (esistenti e confermate più aree per la realizzazione di nuove cappelle);

Cappelle per la sepoltura di religiosi e di sacerdoti;

Mausoleo sacrario dei caduti;

Campo per inumazione di nati morti, feti e prodotti abortivi;

Ossario comune;

Giardino delle Rimembranze;

Area per calamità.

I campi di inumazione sono distinti in campi ad inumazione decennale e campi ad inumazione con concessione ventennale.

I campi per bambini sono costituiti da sepolture ad inumazione ventennale senza concessione disposte lungo la parte conclusiva del viale centrale del cimitero, in area appositamente dedicata.

ART. 42 REPARTI SPECIALI

All' interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, ad oggi non individuati dal piano cimiteriale da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese da sostenere per l' eventuale formazione di tali nuovi reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti.

Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità nei luoghi appositamente individuati dal piano cimiteriale.

ART. 43 AMMISSIONE NEL CIMITERO DI VIA ROMA

In osservanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 75 L.R. 30 dicembre 2009 n° 33 nel cimitero di via Roma, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone che, ovunque decedute, al momento della morte avevano la propria residenza nei comuni di Almè o Villa d' Almè e relative frazioni.

I cadaveri di persone non residenti ad Almè o Villa d' Almè non possono essere ricevuti e seppelliti nel cimitero.

Fanno eccezione a tale disposizione i cadaveri di persone che abbiano dovuto trasferire la residenza da Almè o Villa d' Almè in altri comuni per essere accolte in case di riposo o presso familiari per la necessaria assistenza, i cadaveri di religiosi nativi di Almè o Villa d' Almè che hanno svolto in vita la propria missione in altro luogo e all' estero, i cadaveri di privati cittadini che, pur non essendo nativi di Almè o Villa d' Almè, hanno esercitato attività lavorativa nei medesimi comuni per almeno 30 anni, in modo continuativo, a servizio delle Istituzioni dei medesimi Comuni, o che hanno illustrato il Comune di Almè o Villa d' Almè per altissimi meriti

nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

Potranno essere sepolti nel cimitero anche i cadaveri di persone che abbiano risieduto per almeno trenta anni nel territorio dei Comuni associati e nel medesimo cimitero, vi siano sepolti altri famigliari (genitori o fratelli o figli o coniuge).

Resti mortali (ceneri e ossa) di defunti che non siano mai risieduti ad Almè o Villa d' Almè potranno essere accolti nel cimitero solo in caso di collocazione in loculo, tomba, ossario di famiglia o cinerario di famiglia ospitanti cadaveri o resti di parenti di 1° o 2° grado.

L' ammissione alla sepoltura di cui al presente articolo è disposta dal Responsabile del Servizio.

ART. 44 RICEVIMENTO DEL CADAVERE PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA

Ottenuti il permesso di seppellimento e l' autorizzazione al trasporto redatti a cura dell' Ufficio di Stato Civile e del funzionario incaricato del comune di decesso del cadavere, l' Ufficio Cimiteriale dà avviso, al personale, dei funerali e degli arrivi cadavere previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il cadavere deve essere sepolto e disponendone la sepoltura a mezzo di ordine di servizio alla Ditta appaltatrice del servizio e al necroforo.

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

Le cassette devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.

Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI

Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l' inumazione decennale e ventennale, l' ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l' ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nell' effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

1. vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
2. vengano evitate dispersioni di ossa;
3. venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l' ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 46 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Contestualmente all' aggiornamento del presente regolamento, il consiglio dell' Unione approva l' aggiornamento del Piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del piano si è tenuto conto:

1. dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
2. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
3. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
4. delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
5. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
6. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

La delimitazione dei reparti indicati dai precedenti articoli 41 e 42, risulta da apposite planimetrie di azzonamento generale del cimitero allegate al Piano.

Il Piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il Comune di Almè e il Comune di Villa d' Almè sono tenuti a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 47 INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo decennale adulti e in campo ventennale bambini. e in sepolture in concessione ventennale adulti onerose, della durata di 20 anni.

Le sepolture per inumazione in campo decennale hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa, dietro versamento del solo corrispettivo del servizio (sepoltura e successivo disseppellimento) come peraltro indicato all' art. 1 comma 7bis della Legge 28/2/2001 n° 26. Uguale regime di gratuità è riservato anche alle sepolture ventennali bambini.

Le sepolture per inumazione in concessione ventennale vengono invece assegnate secondo le norme del titolo IV dietro versamento di un corrispettivo di occupazione dell'area

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è comunque d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

ART. 48 CAMPI DI MINERALIZZAZIONE

Per consentire l'effettiva liberazione dei loculi o delle aree dove esistono sepolture a tumulazione o inumazione, alla scadenza delle concessioni, (o del normale periodo di rotazione) i resti dei cadaveri non completamente mineralizzati che non venissero avviati alla cremazione saranno inumati in fosse, situate in appositi campi (Campi di Mineralizzazione) esistenti o da realizzare all'interno o in ampliamento del cimitero.

L'inumazione dei resti è gratuita e per un periodo di cinque anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

La cura e manutenzione dei campi di mineralizzazione è di esclusiva competenza dell'Unione. E' proibita, pertanto, la collocazione di qualsiasi ornamento, anche floreale, sulle sepolture presenti nei campi di mineralizzazione.

ART. 49 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune, dall'Unione o dal concessionario di aree.

Le sepolture a sistema di tumulazione nei manufatti di proprietà dell'Unione e quelle da realizzare sulle aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicura operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini.

In assenza di adeguamento valgono le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4 richiamate per comodità al successivo art. 143.

ART. 50 CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate al punto 2 art. 22 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n° 4, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro e aventi caratteristiche e requisiti indicati agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre n. 285, nell'Allegato 2 del Regolamento regionale n° 1/2007 e nell'Allegato III del Regolamento n° 4/2022.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepolture a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per mille.

Per i loculi già esistenti aventi dimensioni inferiori, ove confermati dal piano, dovrà essere attentamente valutata e concordata la specifica idoneità all'atto della sottoscrizione di nuova concessione.

Art. 51 UTILIZZO DEI LOCULI

In ogni loculo di tombe e di colombari potrà essere collocata un' unica cassa, con la sola eccezione di madre e bambino morti in occasione del parto.

Qualora le dimensioni lo consentano, nello stesso loculo potranno essere collocate anche urne cinerarie o cassette contenenti resti di persone parenti del defunto, fino ad un massimo di due in totale, previa corresponsione della cifra integrativa indicata nelle tariffe. Tale collocazione non modifica comunque la scadenza temporale della concessione in atto.

Art. 52 LOCULI DEI SETTORI S01 E N01 CON DIVERSA DESTINAZIONE DI PIANO

Come previsto dal Piano Cimiteriale i loculi esistenti nei Settori S01 e N01 saranno utilizzati ad ossari/cinerari di famiglia. In detti manufatti è prevista la collocazione di quattro cassette ossa/urne ceneri. Qualora le dimensioni lo consentano nello stesso ossario/cinerario di famiglia potranno essere collocate ulteriori cassette/urne contenenti resti di persone parenti del concessionario, previa corresponsione della cifra integrativa indicata nelle tariffe.

ART. 53 DEPOSITO PROVVISORIO

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo posto in 5° fila, previo pagamento del canone stabilito.

La provvisorieta' è ammessa nei seguenti casi:

1. per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l' uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
2. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
3. per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive;
4. per grave motivato altro impedimento.

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione nei casi a) o di ripristino delle sepolture private nel caso b), o oltre alla data della disponibilità di una sepoltura definitiva diversa dal campo a inumazione decennale nel caso c).

Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta, protocollata, sottoscritta dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l' estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare il cadavere in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 54 ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni, con la sola eccezione delle inumazioni di quelle dei bambini e di

quelle in concessione, la cui durata è localmente stabilita in venti anni. Lo stesso periodo decennale di inumazione in campo comune si osserva per i cadaveri che, per qualunque ragione, vengano estumulati da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d' ufficio ad esumazione ordinaria.

Di norma in ogni altro caso il periodo di inumazione in campo di mineralizzazione è di cinque anni; il tempo di seppellimento può comunque essere ridotto a due anni nel caso si faccia ricorso per il trattamento dei resti mortali e terreno adiacente all' impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10).

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte durante tutto l' anno, purchè in presenza di condizioni climatiche favorevoli.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Presidente dell' Unione con propria ordinanza o dal Responsabile del Servizio, nel rispetto del comma precedente.

Dopo ogni esumazione il necroforo deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dai parenti che hanno assistito all' operazione.

E' compito del necroforo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale e dei resti recuperati dopo il periodo di mineralizzazione.

ART. 55 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Annualmente l' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione cura la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L' inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo decennale e ventennale è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all' albo cimiteriale, all' Ufficio Servizi Cimiteriali e all' albo pretorio di ciascun comune con congruo anticipo, nonchè con cartelli da esporre nei campi interessati.

ART. 56 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie dei cadaveri inumati non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di 10 anni prevista dal precedente art. 47. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall' autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l' esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dagli operatori del cimitero. La presenza di personale dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l' adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria (art. 20 punto 7 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007).

ART. 57 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, indipendentemente da quanto tempo il cadavere sia rimasto effettivamente tumulato-

Annualmente l' Ufficio Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, viene esposto per la durata di un anno all'albo cimiteriale, presso l'ufficio stesso e presso l'albo pretorio di ciascun Comune. Inoltre su ogni singola sepoltura in scadenza viene affisso apposito avviso di scadenza, per la durata di un anno.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.

Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a ossari, loculi o tombe in concessione.

Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato all' inumazione in campo di mineralizzazione. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.

Se il cadavere rimasto tumulato per meno di venti anni non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo comune.

In alternativa alla inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Presidente dell' Unione con propria ordinanza.

ART. 58 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede:

1. prima della scadenza della concessione, su ordine dell' Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo per traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione;
2. alla scadenza della concessione quando venga richiesta la traslazione del feretro in altra sepoltura a tumulazione o il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione.
3. da tumulati provvisori a tumulazione definitiva.

Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione da parte del Medico necroscopo del PreSST dell' ASST Papa Giovanni XXIII su istanza degli interessati.

All' estumulazione deve essere verificata la perfetta tenuta del feretro e la sua idoneità al trasferimento in altra sede senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In caso di non perfetta tenuta del feretro, ne può essere ugualmente consentito il trasferimento previa idonea sistemazione, a spese dell'interessato.

Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione.

I titolari di concessioni di colombari, aree trentennali, ossari che procedano all' estumulazione straordinaria di un proprio congiunto, per trasferimento nella nuova sepoltura, in data anteriore alla scadenza della concessione del loculo, ne perdono il diritto e il corrispettivo relativo al periodo non goduto. Se la nuova collocazione è in loculo, tomba di proprietà dell' Unione, ossario dovrà essere sottoscritta una nuova concessione.

Nella stessa verrà comunque lasciata in essere la durata della concessione originaria ad evitare che con la modalità della traslazione possano essere derogate le disposizioni di cui ai successivi articoli 92 e 94.

ART. 59 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d' ufficio sono eseguite senza onere aggiuntivo per il privato, laddove ne sia stato tenuto esplicito conto al momento dell' inumazione o della tumulazione ai sensi dell' art. 1 comma 7bis della Legge 28/2/2001 n° 26 (nuove tariffe), mentre sono a carico dei concessionari negli altri casi.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d' ufficio sono sempre sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall' Autorità Giudiziaria, si applica l' articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 60 RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d' ufficio sono raccolte in idonei contenitori che vengono temporaneamente depositati all' interno del cimitero, a disposizione per sei mesi di chi volesse provvedere alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba ovvero alla loro cremazione previo pagamento dello specifico corrispettivo previsto.

ART. 61 OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale operante al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto atto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l' altro conservato tra gli atti dell' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista dell' Unione che provvede ad alienarli.

ART. 62 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà dell' Unione dei Comuni, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe e le cappelle possono essere nuovamente concesse secondo le modalità indicate nel titolo IV.

Quando si verifica una causa di estinzione della concessione il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, di riavere nelle condizioni in cui si trovano statue o elementi applicati alla lastra di particolare valore affettivo o altri oggetti presenti con esclusione dell' intera lastra, dell' intero monumento o di parti di essi. La rimozione degli elementi, preventivamente autorizzati, avverrà a cura e spese dell' interessato per il tramite di ditta all' uopo incaricata.

Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta prima della data di esumazione o estumulazione.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all' interno del cimitero in luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ART. 63 SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE

La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrante nelle competenze comunali, a norma dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, degli articoli 56, 78 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dell'articolo 26 bis del Decreto-legge 28 dicembre 1989 n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990 n. 38.

Tale servizio presuppone l'invio alla cremazione presso idonei impianti con spese a completo carico del richiedente nel più breve tempo possibile e senza ingiustificate soste della salma presso le strutture del cimitero di via Roma.

Per quanto attiene la cremazione si rimanda comunque alle specifiche ulteriori disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Regionale n° 4/2022.

ART. 64 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Presso il cimitero dell' Unione non esistono allo stato attuale forni per l'incenerimento dei cadaveri o dei resti degli stessi.

ART. 65 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L' autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. La dichiarazione deve essere fatta in forma scritta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Il certificato deve inoltre espressamente contenere la menzione dell'assenza di protesi metalliche (es. pacemaker).

Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

E' consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera b, di voler far cremare la salma.

ART. 66 URNE CINERARIE

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in ossari o cinerari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

In ogni ossario è possibile inserire una cassetta ossa e un' urna ceneri se l' ossario lo consente; in ogni cinerario due urne ceneri ed eventuali ulteriori due urne previo pagamento della tariffa integrativa stabilita dalla Giunta.

Le urne cinerarie possono anche essere accolte nelle nicchie cinerarie realizzate da associazioni per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, riconosciute a termine del Codice Civile, costruite in aree avute in concessione dal' Unione dei Comuni nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. L' Unione esercita gli opportuni controlli sulle tariffe di subconcessione delle nicchie cinerarie.

Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stata richiesto l' affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel Regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4 agli articoli 12, 13, 14, 15.

Qualora i parenti che abbiano optato per l' affidamento delle ceneri intendano recedere dalla loro scelta entro un anno, le ceneri potranno essere ricevute nel cimitero e tumulate nell' ultima fila, in deroga ai criteri di cui all' art. 105. Se la volontà di recesso è manifestata oltre l' anno le ceneri potranno essere tumulate osservando i criteri di cui al medesimo art. 105.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 67 ORARIO

Il cimitero di via Roma è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Presidente dell' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè. La medesima Unione dei Comuni dà avviso sulla stampa locale di ogni variazione stagionale dell'orario.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

La visita del cimitero da parte del pubblico fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 68 DISCIPLINA DELL' INGRESSO

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l' ingresso:

1. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatta eccezione per i ciechi cui è stata formalmente riconosciuta la necessità di movimento con cane-guida;
2. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

E' concesso il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, solo ai disabili muniti di apposito tesserino rilasciato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi di apposito permesso rilasciato

dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all' interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ART. 69 DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
3. introdurre oggetti irriverenti;
4. rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
7. danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
8. abbandonare o depositare presso le tombe attrezzi e materiali di pulizia;
9. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
10. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
11. eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
12. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
13. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale addetto del cimitero;
14. svolgere qualsiasi attività commerciale o pubblicitaria. Non è considerata tale l' apposizione del solo nominativo della ditta sui loculi provvisori o in attesa della sistemazione definitiva della lastra di chiusura del loculo di recente occupazione,privo in ogni caso di indirizzo fisico o elettronico, di numero telefonico o quant' altro.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenesse, nell' interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, denunciato alla polizia municipale, carabinieri ovvero alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 70 RITI FUNEBRI

All' interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri per la collettività dei defunti.

ART. 71 CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE

I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso l' Ufficio di custodia del cimitero; il personale operante nel cimitero o suo delegato può accedere alle cappelle private in qualunque

momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

ART. 72 RECLAMI DEL PUBBLICO

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente Ufficio Servizi Cimiteriali.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ART. 73 ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E VENTENNALI

Ogni fossa nei campi di inumazione decennali per adulti e ventennali per bambini è contraddistinta da una croce, fornita e messa in opera dall'Unione dei Comuni direttamente o per il tramite della ditta cui vengono affidati i servizi cimiteriali, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sulla croce viene applicata, sempre a cura dell'Unione, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati e a propria cura e spese, su ogni fossa in campo decennale è consentita l'apposizione di cordonati di pietra naturale di H max fuori terra cm.15, delimitanti un rettangolo di m. 1 x 2 o di un monumento copritomba di materiale lapideo di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa; un eventuale frontalino non potrà superare l' altezza di cm. 50.

Sulle sepolture a inumazione in concessione ventennale il concessionario è obbligato, a porre in opera, a sua cura e spese, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla inumazione del defunto, a pena di decadenza, un monumento copritomba di superficie complessiva impermeabile non superiore ai due terzi della superficie della fossa, con eventuale fondale o alzatina e collocazione di piccole sculture di altezza massima cm. 100.

I monumenti copritomba (sia per sepolture decennali che ventennali) possono fare riferimento agli schemi allegati alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

La posa in opera dei monumenti deve essere autorizzata con provvedimento del Responsabile competente, previo parere preventivo dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a seguito di domanda scritta del richiedente.

La domanda di cui al punto precedente, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, firmata dal richiedente e anche dal marmista che curerà la posa in opera del monumento e dovrà essere corredata dai disegni in due copie, in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori.

Per le sepolture in concessione ventennale l'Unione dei Comuni non fornirà la croce come per le fosse decennali per adulti e per bambini; è quindi fatto obbligo al concessionario di collocare sulla sepoltura, a sua cura e spese, entro il termine di dieci giorni dalla inumazione, un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte e da un numero progressivo che sarà poi inserito nel monumento.

L'installazione di tutti i monumenti copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Unione dei Comuni provvede con

le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 74 ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dall' Unione. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione del cadavere devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all' articolo 80.

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle relative lapidi verranno aggiunti con carattere più piccolo nome, cognome e dati anagrafici dei defunti che trovano ospitalità nel loculo in forma di resti ossei o ceneri. Avranno invece stesso carattere i nomi di tutti i defunti che trovano ospitalità negli ossari e nei cinerari laddove vengano collocati più resti o ceneri

Per i loculi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni a soggetto religioso, floreale, di paesaggio, comunque decorose e compatibili con la sacralità del luogo, purchè di dimensioni contenute rispetto alla lastra, specificatamente autorizzate dall' Ufficio. Lo sporto in aggetto di eventuali elementi applicati (portafiori, lampada, altorilievi) non potrà superare cm. 14.

Non sono ammesse mensole nonchè decorazioni, dipinti, rivestimenti che coprano in tutto o in maggior parte la lastra, alterando l' omogenea vista d' insieme dei loculi.

Può essere autorizzata dall' Ufficio l' aggiunta - con la dizione "a ricordo" - di massimo tre nominativi di persone defunte, strette parenti del tumulato anche se non presenti nel loculo.

E' fatto divieto di sostituire la lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa ovvero lapidi adiacenti con lapidi di dimensioni superiori in grado di coprire due o più posti. In caso di assegnazione di loculi adiacenti, in ogni caso ogni lastra riporterà cognome e nome del defunto effettivamente collocato nel singolo loculo, evitando concentrazioni o spostamenti anomali e arbitrari di scritte, decorazioni, elementi votivi.

Quanto sopra non vale per i loculi concessi in prenotazione, le cui lastre non potranno essere in alcun modo scritte o decorate.

Le lapidi degli ossari e dei cinerari, anche in ragione della dimensione, riporteranno esclusivamente i nominativi dei defunti ospitati sotto forma di resti/ceneri, fotografie ed eventuali croce e lumino.

ART. 75 COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O PIU' POSTI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonchè alla collocazione di un monumento di copertura.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l' agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti, con basamento copritomba di altezza contenuta entro cm. 20. Per consentire visioni di insieme e delle tombe circostanti, alzatina, elementi decorativi e/o scultorei, ecc. non potranno superare l' altezza di cm. 120 dal piano circostante, eventuali arbusti, da contenere nel perimetro assegnato, cm. 150.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile espressamente incaricato. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L' autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l' imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito

dall' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione, e firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l' esecuzione dei lavori nonchè dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento, a firma di tecnico abilitato, in duplice copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonchè dell' epigrafe e l' indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere.

L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d' opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 76 COSTRUZIONE DI CAPPELLE

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.

La costruzione deve essere preventivamente autorizzata dal Tecnico incaricato allo scopo. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

L' autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

La domanda, in regola con l' imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione.

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti in triplice copia e contenere una dettagliata descrizione dell' opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate, alle modalità di allontanamento delle acque piovane.

Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate.

Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell' esecutore e del committente.

Deve infine venire indicato il nome dell' artista che si assumerà l' esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.

L' autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d' opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell' area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l' esterno del cimitero.

ART. 77 CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l' impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonchè l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purchè protetti da verniciatura antiruggine.

ART. 78 OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole

stato di manutenzione.

L' Ufficio Cimiteriali, per il tramite dell' Ufficio del cimitero, vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 113.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l' autorizzazione scritta dall' Ufficio Servizi Cimiteriali, rilasciata su domanda dell' interessato.

ART. 79 DECORAZIONI AGGIUNTIVE

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 73, 75 e 76, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell' interessato controfirmata dal marmista esecutore, stesa su apposito modulo fornito dal medesimo Ufficio.

La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l' approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ART. 80 EPIGRAFICI

Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

Per gli stranieri è ammesso l' uso di lingua estera purchè venga fornita preventivamente all' Ufficio traduzione letterale in italiano, controfirmata dal concessionario richiedente.

Oltre alle esatte generalità del defunto (cognome e nome così come notificato all' Ufficio Anagrafe, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere eventuali soprannomi con cui la persona era conosciuta nonché brevi e rituali espressioni di suffragio.

Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.

La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo.

ART. 81 PIANTE ORNAMENTALI

La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta dell' Ufficio Servizi Cimiteriali, su domanda dell'interessato. L' autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse.

Sulle sepolture in campo decennale e in concessione ventennale non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

ART. 82 GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine.

L' Ufficio Servizi Cimiteriali ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

ART. 83 CORONE FUNEBRI

E' vietata l'apposizione di corone funebri direttamente sulle singole tombe fatta eccezione per il solo cofano. Le corone dovranno necessariamente essere collocate in prossimità della sepoltura ma in posizione che non arrechino disturbo al transito o per l' accesso ad altre sepolture e rimosse non appena possibile.

CAPO VIII ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 84 TIPI DI ILLUMINAZIONE

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all' illuminazione elettrica, anche l' illuminazione a cera.
Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è invece consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

ART. 85 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dall' Unione che lo esercita con diritto di esclusività o a mezzo di contratto di Servizio con Ditta privata.

CAPO IX SERVIZIO CIMITERIALE

ART. 86 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

L' organizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali, che dipende dall' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè, è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

I rapporti con l' impresa che ha in appalto la custodia e la gestione del cimitero e che provvede all' esecuzione dei relativi servizi nonchè assicura il funzionamento dell' Ufficio del cimitero, sono disciplinati dal presente Regolamento e dallo specifico capitolato.

ART. 87 COMPITI E FUNZIONI DELL' UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI

Sono compiti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali disporre e vigilare:
su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento. L' accertamento del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro verrà effettuato dal dirigente d' intesa con l'Ufficio Servizi Cimiteriali;
sull' osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al capo VI del presente titolo; per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina.

Compete inoltre all' Ufficio Servizi Cimiteriali comunicare con ordine di servizio a chi d' interesse funerali, arrivo di resti/cadaveri/ceneri, eventuali trasporti, nonché esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie da effettuare.

Al medesimo Ufficio compete anche la predisposizione degli elenchi relativi alle scadenze contrattuali e al termine di sepoltura.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi dell'Unione.

Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori:

1. aprire e chiudere i cancelli d' ingresso secondo l'orario stabilito;
2. esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico un'assidua vigilanza all' ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
3. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
4. tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
5. assicurare il funzionamento dell'Ufficio del cimitero, provvedendo alla puntuale tenuta dei documenti e dei registri previsti per legge;
6. fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
7. vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
8. vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
9. vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,
10. vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
11. eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, redigendo in duplice copia i relativi verbali che vanno sottoscritti dal necroforo ed eventuali testimoni; una copia dei verbali va consegnata all' Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Unione entro 24 ore dall' avvenuta operazione;
12. sovrintendere a comporre le salme;
13. tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 267/2000;
14. attenersi scrupolosamente alle norme di cui all' articolo 65 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
15. sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

TITOLO QUARTO CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 88 TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice Civile. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d' uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

1. ossari, singoli o multipli (max 4);
2. cinerari singoli o multipli (max 4);
3. ossari e cinerari di famiglia ottenuti dalla conversione di colombari non più a norma per dimensione o caratteristiche;
4. loculi, di testa (per la tumulazione frontale) o di fascia (per la tumulazione laterale);
5. tombe e cappelle di proprietà del Comune.

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal piano regolatore cimiteriale, destinate:

1. all'inumazione ventennale;
2. alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe a due, quattro, sei, otto posti e di famiglia, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII, e nel Piano regolatore cimiteriale;
3. alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle, secondo le norme, le caratteristiche e le istruzioni tecniche indicate nel titolo III, capo VII, e nel Piano regolatore cimiteriale.

ART. 89 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal Responsabile competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dall' Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione. La domanda è presentata all' Ufficio Servizi Cimiteriali da uno dei soggetti aventi titolo.

Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l' avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

ART. 90 ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone.

La riscossione del canone avviene all' atto della assegnazione della sepoltura o dell'area, esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione.

In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, nè si procede alla stipulazione del contratto; i cadaveri già inumati o tumulati vengono esumati o estumulati d' ufficio, a spese dell' inadempiente, e inumati in campo decennale.

Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l' imposta di bollo, la tassa di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

ART. 91 CAUZIONE

All'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e a garanzia della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione.

La cauzione deve essere prestata anche all'atto della richiesta di concessione di sepoltura ad inumazione ventennale, a garanzia della posa in opera del monumento e della sua conformità all'autorizzazione.

La cauzione può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione.

La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici dell'Unione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione.

L'Unione trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

1. se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata;
2. se il concessionario non provvede a presentare entro i termini stabiliti dal regolamento il progetto di costruzione della tomba o della cappella, o la domanda di approvazione del monumento, salvo il provvedimento di decadenza di cui all' articolo 113;
3. se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza di cui al citato art. 113;
4. se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza di cui al citato art. 113;

La cauzione viene svincolata con provvedimento del Responsabile, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ART. 92 DURATA DELLA CONCESSIONE

Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990.

Fatte salve le inumazioni decennali adulti e ventennali bambini, per le quali non occorre alcun provvedimento concessorio, la durata delle concessioni delle sepolture a inumazione è:

a) campi con copritomba (adulti in concessione) anni 20

La durata delle concessioni delle sepolture a tumulazione è la seguente:

b) ossari anni 25

c) ossari di famiglia anni 35

d) cinerari singoli anni 25

e) cinerari di famiglia anni 35

f) loculi, di testa e di fascia: anni 25

g) aree per tombe a due, quattro posti anni 30

h) aree per tombe di famiglia e a più di quattro posti anni 30

i) tombe di proprietà comunale a due e quattro posti anni 30

l) tombe di proprietà comunale oltre i quattro posti anni 30

m) aree per cappelle private anni 75

La prenotazione di loculi (loculi in assegno) ha durata 10 anni.

ART. 93 DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

La decorrenza delle concessioni ha inizio dal giorno della sottoscrizione del contratto oppure, se precedente, dal giorno della tumulazione del feretro. Per ossari e cinerari ospitanti più resti la decorrenza ha inizio dalla data del primo inserimento.

Viene invece confermata la decorrenza originaria per le nuove concessioni sottoscritte a seguito di traslazione del feretro in altra sepoltura del cimitero a termini del precedente art. 58.

ART. 94 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

Le concessioni di cui ai punti a), b) e d) esclusi cinerari di prima cremazione dell' art. 92 non sono rinnovabili, così come le sepolture ad inumazione senza concessione.

Le concessioni di cui ai punti b), c), d) di prima cremazione, e) ed f) sono rinnovabili alla loro scadenza una sola volta per anni 15.

Fatto salvo il limite massimo complessivo di durata di 99 anni, le concessioni di cui ai punti g), h), i), l) ed m) del medesimo articolo 92 sono rinnovabili alla loro scadenza per anni trenta oppure, a richiesta del concessionario, di dieci anni in dieci anni ma per un massimo di anni trenta. La durata della relativa concessione o del rinnovo è comunque incrementabile degli anni necessari ad assicurare la tumulazione dei feretri ivi esistenti per almeno venticinque anni.

Sono rinnovabili per anni 5 una sola volta le concessioni in essere per tomba ad un solo posto, essendo tale tipologia non confermata dal piano cimiteriale.

Il rinnovo delle concessioni, ove possibile, è comunque subordinato all' accertamento da parte dell' Ufficio Servizi Cimiteriali delle buone condizioni di cura e manutenzione della sepoltura.

In applicazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dei Regolamenti regionali n° 1/2004 e n° 1/2007 (art. 25 comma 1), la durata delle concessioni cimiteriali di cui all' art. 92, comprensiva dei rinnovi e delle proroghe non potrà superare, nel suo complesso, novantanove anni.

ART. 95 SEPOLTURE A PERPETUITA'

Compatibilmente con le esigenze comunali di riottenere la disponibilità delle aree o dei manufatti, potranno essere riconfermate a cadenza trentennale su esplicita richiesta degli aventi titolo le concessioni di sepolture a perpetuità rilasciate in passato per tombe a due posti, per tombe di famiglia a più posti, per loculi ed ossari, nonché le concessioni rilasciate per la costruzione di nuove cappelle.

La variazione della durata viene concessa, previa verifica da parte dell' Ufficio Concessioni Cimiteriali del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e previo versamento del canone vigente all' atto del rinnovo , con provvedimento dirigenziale e a mezzo di apposito contratto.

Entro sei mesi dall' adozione del presente Regolamento dovranno essere perentoriamente e indistintamente presentate le istanze di conferma della sepoltura a perpetuità che non fossero state ancora inoltrate ai sensi dell' art. 55 della precedente normativa comunale. Il regime di perpetuità dovrà essere contestualmente dimostrato a cura dell' interessato per le situazioni dubbie o non rintracciabili negli archivi comunali.

ART. 96 MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO

Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone l' Unione procede all' estumulazione d' ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell' ossario comune, nel cinerario comune, in campo comune o di mineralizzazione.

La mancanza di riconferma da parte degli interessati costituirà una legale presunzione di abbandono; il monumento, la tomba o la cappella cadranno quindi nella libera disponibilità del Unione.

ART. 97 ROTAZIONE DEI CADAVERI NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE

Fatte salve le disposizioni relative alle sepolture esistenti prive di spazio esterno per il diretto accesso a ciascun feretro di cui all' art. 23 del Regolamento regionale n.4/2022, nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle è consentita la estumulazione dei cadaveri tumulati da almeno trenta anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altro cadavere.

ART. 98 CONCESSIONI CON TITOLARITÀ PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere i cadaveri delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.

In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti dell' Unione per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

ART. 99 DIRITTO DI SEPOLCRO

Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

All' atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi dei cadaveri da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti.

Il primo concessionario, ma anche i suoi successori, può successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ART. 100 IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESTATE A COMUNITÀ

Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ART. 101 OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 53, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ART. 102 SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti dell'Unione l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto all'Unione dei Comuni, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei cadaveri.

Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 110.

La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 21 comma 2 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

ART. 103 DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ART. 104 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 109, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

Nel caso in cui l'interessato abbia richiesto in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà dell'Unione o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella e ne abbia ottenuto l'assegnazione di cui ai successivi articoli 106 e 107, il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 53 fino alla completa disponibilità della nuova sepoltura.

In deroga al precedente comma 1 è consentito il rilascio di concessione cimiteriale per area o manufatto di tomba o cappella anche se non vi sono persone già defunte da seppellire in tale tomba o cappella, purchè l'assegnazione sia effettuata per la futura tumulazione di almeno una persona in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 43 e abbia compiuto il 65° anno di età alla data di emissione del bando di concorso.

Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del cadavere, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario. Gli ossari possono inoltre essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'Ufficio Servizi Cimiteriali verifica che il cadavere abbia titolo ad essere ricevuto in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 e dai commi precedenti.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 105 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI

I loculi e gli ossari di nuova costruzione o di campate o settori interamente liberi sono assegnati in concessione onerosa rispettando l'ordine progressivo campata per campata, settore per settore, fila per fila, da sinistra verso destra, iniziando dalla fila più bassa.

In deroga ai suddetti criteri di assegnazione, il richiedente può chiedere l'assegnazione di un loculo libero, vecchio o nuovo, adiacente ad un altro già concesso purché fra la persona da tumulare e quella già tumulata vi sia il rapporto di parentela di coniuge o figlio/a o genitore.

I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta e secondo preferenza espressa dall'interessato in occasione del decesso del congiunto.

È concessa la tumulazione di resti o ceneri con il cadavere ivi tumulato e previo assenso da parte del Concessionario o, se in mancanza, dei suoi eredi, a condizione che vi sia rapporto di parentela di 1° -2 e 3° grado così come segue:

- I grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli);
- II grado: linea retta ascendente di II grado (nonni), linea retta discendente di II grado (nipoti), linea collaterale di I grado (fratelli);
- III grado: linea retta ascendente di III grado (bisnonni), linea retta discendente di III grado (bisnipoti), linea collaterale ascendente di II grado.

Art. 106 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DELL' UNIONE

Le tombe e le cappelle che pervengano in proprietà dell'Unione sono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti dell'ex Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

La base d'asta per la procedura di assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal competente Responsabile.

Vengono invece assegnate in concessione sulla base delle tariffe approvate con apposito provvedimento le tombe all' uopo costruite e predisposte dall'Unione dei Comuni.

ART. 107 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE

Con cadenza annuale l'Ufficio Servizi Cimiteriali, in attuazione delle previsioni del piano regolatore cimiteriale, predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe a due, quattro e più posti e/o tombe di famiglia.

Tale elenco rimane esposto all'Albo per trenta giorni naturali e consecutivi. L'elenco rimane affisso anche alla bacheca del cimitero e vi rimarrà depositato fino all'esaurimento delle aree e, comunque, fino alla pubblicazione di un nuovo elenco.

Unitamente all'elenco, vengono pubblicizzate anche le modalità per ottenere l'assegnazione, in concessione onerosa, dell'area disponibile.

Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nell'elenco annuale, per la quale intende ottenere l'assegnazione; nel caso in cui per l'area richiesta in via principale sia in corso l'assegnazione ad altra persona, l'interessato può anche indicare in via subordinata l'assegnazione di altre aree disponibili.

A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare una cauzione di importo

pari al 20 percento dell'importo del canone di concessione.

In caso di più domande concorrenti per la stessa area, per l'assegnazione si adotta il criterio di scelta in base all'ordine di presentazione della richiesta al protocollo.

Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree e nemmeno cederle ad altri.

L'esito dell'assegnazione viene comunicato ai richiedenti, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rinuncia, presentata su apposita comunicazione dopo l'avvenuta assegnazione, l'Unione provvederà a restituire, entro 30 giorni, il canone di concessione versato e ad incamerare integralmente l'importo della cauzione.

ART. 108 CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI O CINERARI PER TRASLAZIONE DI CADAVERI

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente a tumulazione all'interno del cimitero sarà concessa a condizione che vi sia rapporto di parentela con il defunto (coniuge, convivente, figlio, fratello e sorella); la nuova concessione scadrà al raggiungimento del 25° anno dalla 1ª tumulazione, salvo rinnovo se previsto.

Con le stesse condizioni può avvenire il rilascio di concessioni di ossari e cinerari per traslarvi resti o ceneri già tumulati definitivamente all'interno del cimitero.

ART. 109 CONCESSIONE DI LOCULI "IN PRENOTAZIONE"

Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda è consentito esclusivamente in vista di futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado (art. 27 comma 6 del Regolamento regionale n.4/2022) alle seguenti concorrenti condizioni:

1. il loculo richiesto in prenotazione, contiguo a quello destinato alla tumulazione della persona defunta, deve essere destinato a persona che sia nell'anno del compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età;

2. la concessione in prenotazione deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente, genitore, figlio o fratello del defunto;

La concessione in prenotazione a richiesta è rinnovabile una sola volta, ed è onerosa, Fatta salva una restituzione del 50% di quanto corrisposto nel caso la prenotazione venga usufruita per un periodo inferiore a 5 anni, non è previsto alcun rimborso nel caso che il periodo di concessione in prenotazione sia di fatto inferiore alla durata della medesima concessione, nemmeno nel caso di rinnovo della predetta prenotazione.

Nel loculo potrà essere collocato esclusivamente il cadavere della persona per la quale è stata concessa la prenotazione; nel periodo di prenotazione non sarà comunque possibile collocare nel loculo urne o cassette con resti di altro defunto.

Al momento del decesso della stessa persona, i soggetti interessati devono presentare la domanda per la normale concessione in uso del loculo, che avrà decorrenza dalla data di tumulazione del cadavere con pagamento della tariffa in vigore al momento della nuova concessione e detratto, se dovuto, l'importo relativo agli anni rimborsabili.

In ogni caso il Presidente dell'Unione, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può sospendere il rilascio di concessioni di loculi in prenotazione.

CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 110 SCADENZA

Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell' atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285.

Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede l' Unione dei Comuni collocando i medesimi rispettivamente nel campo decennale, nel campo di mineralizzazione, nell' ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ART. 111 RINUNCIA

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo decennale o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all' interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto, mantenendo comunque la decorrenza originaria.

Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, ovvero da erede.

ART. 112 REVOCA

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile competente, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l' uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l' originaria concessione, di un' idonea sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall' Unione dei Comuni, rimanendo a carico dell' Unione stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all' albo dei Comuni di Almè e Villa d' Almè per la durata di 15 giorni e all' albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

ART. 113 DECADENZA

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
2. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
3. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura;
4. quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 73, 75, 76 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
5. quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' articolo 78;
6. quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete al dirigente competente con provvedimento motivato.

ART. 114 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d' ufficio alla traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, in campo decennale, in campo di mineralizzazione, in ossario comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

ART. 115 ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Come da art. 25 comma 3 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007, le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

ART. 116 CONSEGUENZE DELL' ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità dell' Unione; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà dell' Unione medesima salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro un mese dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

L' Unione dei Comuni, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO QUINTO IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 117 IMPRESE APPALTATRICI DELL' UNIONE

I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto dell' Unione e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ART. 118 LAVORI PER CONTO DI PRIVATI

Fermo restando l' obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l' esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate all' Unione, gli interessati debbono valersi dell' opera di privati imprenditori, scelti liberamente all' interno del registro di cui al successivo art. 119.

ART. 119 REGISTRO MATRICOLA

Per l' esecuzione dei lavori di cui all' articolo precedente gli imprenditori che intendono operare all' interno del cimitero devono domandare l' iscrizione nell'apposito registro matricola tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell' Unione.

L' iscrizione nel registro matricola è un atto dovuto, a condizione che le imprese interessate allegghino alla domanda i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. DURC e POS regolarmente rilasciati in data recente;
3. polizza assicurativa specifica per il cimitero dell' Unione.

All' albo del cimitero viene esposto l' elenco delle imprese iscritte nel registro matricola.

Il Responsabile dell' Ufficio Servizi Cimiteriali

provvede alla revisione del registro matricola fermo restando che l' iscrizione al registro può essere ottenuta in qualunque periodo dell' anno;

può verificare la validità del DURC anche in epoca successiva, sospendendo o revocando in presenza di irregolarità l' autorizzazione rilasciata.

ART. 120 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA

In caso di violazioni od inosservanza, da parte delle imprese iscritte o loro dipendenti, delle norme disciplinari previste dal presente regolamento, con provvedimento motivato del dirigente competente viene disposta la sospensione dal registro per un periodo da uno a sei mesi.

Nei casi più gravi o in caso di recidiva viene disposta la cancellazione dal registro.

ART. 121 POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le Ditte e le Imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose dell' Unione o di terzi, durante l' esecuzione dei lavori.

L' iscrizione nel registro matricola è subordinata alla titolarità di una polizza assicurativa a

copertura di eventuali danni, i cui massimali vengono fissati dalla Giunta dell' Unione periodicamente ovvero contestualmente alla determinazione delle tariffe per concessioni e servizi..

ART. 122 DIVIETI

E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

ART. 123 RECINZIONE AREE

Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle l' impresa deve recingere a regola d' arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l' autorizzazione dell' Ufficio Servizi Cimiteriali; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell' impresa previo pagamento del corrispettivo in vigore nel territorio di Almè per l' occupazione di suolo pubblico.

ART. 124 CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

All' interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

E' vietato attivare sull' area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

Anche laterizi, sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; l' Ufficio Servizi Cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali e nascoste alla vista dei visitatori.

Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

ART. 125 MATERIALI DI SCAVO

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 126 INTRODUZIONE DI MATERIALI

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l' esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall' Ufficio Servizi Cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i

mezzi di trasporto non restino incustoditi.

Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza e peso tali da non causare danni ai monumenti, piante, cordonati e quant' altro.

ART. 127 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all' interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente Regolamento o impartite dall' Ufficio Servizi Cimiteriali ne viene disposto l' allontanamento.

Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ART. 128 ORARI DI LAVORO

L' orario di lavoro per le imprese è fissato nell' ambito dell' orario di apertura al pubblico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell' Ufficio Servizi Cimiteriali.

Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell' interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Soltanto per i lavori eseguiti dall' Unione e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ART. 129 VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE

Il dirigente competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati;

Lo stesso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Ad eccezione delle verifiche statiche, che rimangono di esclusiva competenza del concessionario, del progettista e/o dell' esecutore a termini di legge, il medesimo dirigente collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione che, in ragione della natura dell' intervento, era stata richiesta in sede di autorizzazione (art. 91).

Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all' Ufficio Servizi Cimiteriali la fine dei lavori.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART. 130 TARIFFE

Le tariffe sono stabilite con separato atto dell' organo competente dell' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè, e sono soggette a periodico aggiornamento.

ART. 131 FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del cadavere e del funerale, in qualunque modo sia stata espressa.

In mancanza può disporre un qualsiasi familiare che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale.

Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.

In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.

Nel caso sorga controversia l' Amministrazione resta estranea all' azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell' Autorità Giudiziaria.

La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ART. 132 REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l' aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero dell' Unione.

Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 133 ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. le generalità del concessionario o dei concessionari;
2. gli estremi dell' atto di concessione e del relativo contratto;
3. il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;

4. generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
5. il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
6. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
7. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e/o di destinazione.

ART. 134 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate.

La tenuta dei registri può essere effettuata con sistemi informatici con le modalità indicate al punto 12 della Circolare Ministero della Sanità 24/09/1993 n° 24.

ART. 135 SCHEDARIO DEI DEFUNTI

Presso l' Ufficio del cimitero è tenuto, lo schedario dei defunti con il compito di costituire l' anagrafe cimiteriale.

Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.

In ogni scheda sono riportati:

1. le generalità del defunto;
2. l'indicazione della sepoltura, con il numero di cui all'articolo 132.

ART. 136 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Presso l' Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

L' Ufficio Servizi Cimiteriali predispone annualmente l' elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 137 CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti dell' Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d' Almè.

La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla Tesoreria per il tramite della Ragioneria, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.

E' fatto assoluto divieto ai dipendenti dell' Unione e dei due Comuni di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

ART. 138 SANZIONI

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio

Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni.
Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/00.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 139 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

Il presente regolamento regola l' intera materia della polizia mortuaria in ambito locale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno della sua entrata in vigore:

1. il precedente Regolamento comunale di polizia mortuaria per il Consorzio cimiteriale di Almè e Villa d' Almè approvato con deliberazione del Consorzio n° 28 del 6/12/1963 con tutte le modifiche successivamente apportate;
2. il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato dall' Unione con deliberazione n° 24 del 26/11/2003;
3. l' aggiornamento del suddetto Regolamento approvato dall' Unione con deliberazione consiliare n° 14 del 26/10/2010;
4. altre disposizioni locali e modifiche apportate nel tempo che risultassero in contrasto con il presente regolamento.

Art. 140 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modificazioni, del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, e circolare n. 24/93, del Regolamento Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 per quanto riguarda l' art. 133 nonché il Titolo VI poi modificato in Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre" dalla L.R. 4 marzo 2019 n.4, del Regolamento Regione Lombardia 14 giugno 2022 n.4.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate e modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari superiori con esse incompatibili.

ART. 141 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO - CONCESSIONI PREGRESSE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

ART. 142 SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell' entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni

altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

La concessione assegnata è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto per la sola concessione dell'area corrispondente.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d' ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo III.

ART. 143 SEPOLTURE PREGRESSE DA REGOLARIZZARE

Per l' utilizzazione e l' eventuale regolarizzazione di sepolture esistenti giudicate non conformi alle disposizioni regionali in quanto prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro (comportano la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un' estumulazione) valgono le disposizioni di cui all' art. 23 del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n. 4.

Gli stessi manufatti possono essere riutilizzati per la tumulazione a condizione che ricorrano le seguenti condizioni:

1. presentino loculi con le dimensioni minime di cm. 210 x cm 70 e altezza cm 50;
2. siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
3. per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.

In mancanza di una o più delle suddette condizioni:

1. non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;
2. possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;

alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell' area in cui ricade il manufatto.

ART. 144 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione dell'organo competente che lo approva diventa esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/00.

INDICE

	<u>TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
CAPO I	NORME PRELIMINARI	
Art. 1	OGGETTO	pag. 1
Art. 2	COMPETENZE	pag. 1
Art. 3	RESPONSABILITA'	pag. 2
Art. 4	SERVIZI GRATUITI	pag. 2
Art. 5	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag. 2
CAPO II	DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	
Art. 6	DICHIARAZIONE DI MORTE	pag. 3
Art. 7	DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE	pag. 3
Art. 8	ACCERTAMENTI NECROSCOPICI	pag. 3
Art. 9	REFERITO ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA	pag. 4
Art. 10	RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE	pag. 4
CAPO III	OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	
Art. 11	TERMINI DI OSSERVAZIONE	pag. 4
Art. 12	MODALITA' DI OSSERVAZIONE	pag. 4
Art. 13	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	pag. 5
Art. 14	AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	pag. 5
Art. 15	RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag. 5
Art. 16	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	pag. 6
Art. 17	PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	pag. 6
Art. 18	AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	pag. 6
CAPO IV	FERETRI	
Art. 19	DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	pag. 7
Art. 20	VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	pag. 7
Art. 21	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	pag. 7
Art. 22	FORNITURA DI FERETRI - FERETRI GRATUITI	pag. 8
Art. 23	PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	pag. 8
	<u>TITOLO SECONDO - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE</u>	
Art. 24	ATTIVITA' E SERVIZIO DI TRASPRTO FUNEBRE	pag. 9
Art. 25	LIBERTA' DI SCELTA DELL' IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	pag. 9
Art. 26	SERVIZI DI CARATTERE BUROCRATICO - AMMINISTRATIVO	pag. 9
Art. 27	PERCORSI CONSENTITI	pag. 9
Art. 28	CARRI FUNEBRI - REQUISITI	pag. 9
Art. 29	PERSONALE - DIVISA - COMPITI	pag. 10
Art. 30	ORARIO DEI TRASPORTI E DEI FUNERALI	pag. 10
Art. 31	ONERE DELLA SPESA PER IL TRASPORTO	pag. 10
Art. 32	FUNERALI DI POVERTA'	pag. 11
Art. 33	RECUPERO DEFUNTI	pag. 11
Art. 34	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TRASPORTI AL CIMITERO DI BRUNTINO	pag. 11
Art. 35	RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE PER IL FATTO DEI LORO	pag. 12

Art. 36	DIPENDENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO	pag. 12
Art. 37	REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	pag. 12
Art. 38	POTESTA' DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO	pag. 12
	<u>TITOLO TERZO - CIMITERI</u>	
CAPO I	CIMITERI	
Art. 39	ELENCO DEI CIMITERI	pag. 13
Art. 40	DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	pag. 13
Art. 41	REPARTI DEL CIMITERO DI VIA ROMA	pag. 14
Art. 42	REPARTI SPECIALI	pag. 14
Art. 43	AMMISSIONE NEL CIMITERO DI VIA ROMA	pag. 14
Art. 44	RICEVIMENTO DEL CADAVERE PRESSO IL CIMITERO - CAMERA MORTUARIA	pag. 15
CAPO II	DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Art. 45	DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 15
Art. 46	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag. 16
CAPO III	INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
Art. 47	INUMAZIONE	pag. 16
Art. 48	CAMPI DI MINERALIZZAZIONE	pag. 17
Art. 49	TUMULAZIONE	pag. 17
Art. 50	CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE A TUMULAZIONE	pag. 17
Art. 51	UTILIZZO DEI LOCULI	pag. 18
Art. 52	LOCULI DEI SETTORI S01 E N01 CON DIVERSA DESTINAZIONE DI PIANO	pag. 18
Art. 53	DEPOSITO PROVVISORIO	pag. 18
CAPO IV	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 54	ESUMAZIONI ORDINARIE	pag. 18
Art. 55	AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	pag. 19
Art. 56	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	pag. 19
Art. 57	ESTUMULAZIONI ORDINARIE	pag. 20
Art. 58	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	pag. 20
Art. 59	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	pag. 21
Art. 60	RACCOLTA DELLE OSSA	pag. 21
Art. 61	OGGETTI DA RECUPERARE	pag. 21
Art. 62	DISPONIBILITA' DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE	pag. 21
CAPO V	CREMAZIONE	
Art. 63	SERVIZIO PUBBLICO DI CREMAZIONE	pag. 22
Art. 64	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO	pag. 22
Art. 65	MODALITA' PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	pag. 22
Art. 66	URNE CINERARIE	pag. 22
CAPO VI	POLIZIA DEI CIMITERI	
Art. 67	ORARIO	pag. 23
Art. 68	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	pag. 23
Art. 69	DIVIETI SPECIALI	pag. 24
Art. 70	RITI FUNEBRI	pag. 24

Art. 71	CONSEGNA CHIAVI DELLE CAPPELLE	pag. 24
Art. 72	RECLAMI DEL PUBBLICO	pag. 25
CAPO VII	COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	
Art. 73	ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE IN CAMPI DI INUMAZIONE DECENNALI E VENTENNALI	pag. 25
Art. 74	ORNAMENTAZIONE DI LOCULI, OSSARI, CINERARI	pag. 26
Art. 75	COSTRUZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE TOMBE A DUE O PIU' POSTI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA	pag. 26
Art. 76	COSTRUZIONE DI CAPPELLE	pag. 27
Art. 77	CARATTERISTICHE GENERALI DI MONUMENTI E LAPIDI	pag. 27
Art. 78	OBBLIGO DI MANUTENZIONE	pag. 27
Art. 79	DECORAZIONI AGGIUNTIVE	pag. 28
Art. 80	EPIGRAFI	pag. 28
Art. 81	PIANTE ORNAMENTALI	pag. 28
Art. 82	GIARDINI E ADDOBBI FLOREALI	pag. 28
Art. 83	CORONE FUNEBRI	pag. 29
CAPO VIII	ILLUMINAZIONE VOTIVA	
Art. 84	TIPI DI ILLUMINAZIONE	pag. 29
Art. 85	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA	pag. 29
CAPO IX	SERVIZIO CIMITERIALE	
Art. 86	ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO	pag. 29
Art. 87	COMPITI E FUNZIONI DELL' UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI	pag. 29
	<u>TITOLO QUARTO - CONCESSIONI CIMITERIALI</u>	
CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 88	TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	pag. 31
Art. 89	PROVVEDIMENTO CONCESSORIO - CONTRATTO DI CONCESSIONE	pag. 31
Art. 90	ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE - PAGAMENTO	pag. 31
Art. 91	CAUZIONE	pag. 32
Art. 92	DURATA DELLA CONCESSIONE	pag. 32
Art. 93	DECORRENZA DELLA CONCESSIONE	pag. 32
Art. 94	VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI	pag. 33
Art. 95	SEPOLTURE A PERPETUITA'	pag. 33
Art. 96	MANCATA RICHIESTA DI RINNOVO	pag. 33
Art. 97	ROTAZIONE NELLE TOMBE E NELLE CAPPELLE	pag. 34
Art. 98	CONCESSIONI CON TITOLARITA' PLURIMA	pag. 34
Art. 99	DIRITTO DI SEPOLCRO	pag. 34
Art. 100	IMMISSIONE IN SEPOLTURE INTESTATE A COMUNITA'	pag. 34
Art. 101	OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO	pag. 34
Art. 102	SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE	pag. 34
Art. 103	DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI	pag. 35
CAPO II	CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	
Art. 104	CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE	pag. 35
Art. 105	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI	pag. 36
Art. 106	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	pag. 36

Art. 107	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE	pag. 36
Art. 108	CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E CINERARI PER TRASLAZIONE DI CADAVERI	pag. 37
Art. 109	CONCESSIONE DI LOCULI "IN PRENOTAZIONE"	pag. 37
CAPO III ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI		
Art. 110	SCADENZA	pag. 38
Art. 111	RINUNCIA	pag. 38
Art. 112	REVOCA	pag. 38
Art. 113	DECADENZA	pag. 39
Art. 114	PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA	pag. 39
Art. 115	ESTINZIONE PER SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	pag. 39
Art. 116	CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	pag. 39
<u>TITOLO QUINTO - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</u>		
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI		
Art. 117	IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE	pag. 40
Art. 118	LAVORI PER CONTO DI PRIVATI	pag. 40
Art. 119	REGISTRO MATRICOLA	pag. 40
Art. 120	SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO MATRICOLA	pag. 40
Art. 121	POLIZZA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA	pag. 40
Art. 122	DIVIETI	pag. 41
Art. 123	RECINZIONE AREE	pag. 41
Art. 124	CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE	pag. 41
Art. 125	MATERIALI DI SCAVO	pag. 41
Art. 126	INTRODUZIONE DI MATERIALI	pag. 41
Art. 127	OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLE IMPRESE PRIVATE	pag. 42
Art. 128	ORARI DI LAVORO	pag. 42
Art. 129	VIGILANZA E COLLAUDO DI OPERE	pag. 42
<u>TITOLO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</u>		
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE		
Art. 130	TARIFFE	pag. 43
Art. 131	FACOLTA' DI DISPORRE DEL CADAVERE E DEI FUNERALI	pag. 43
Art. 132	REGISTRI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	pag. 43
Art. 133	ANNOTAZIONI SUL REGISTRO DELLE CONCESSIONI	pag. 43
Art. 134	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	pag. 44
Art. 135	SCHEDARIO DEI DEFUNTI	pag. 44
Art. 136	SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI	pag. 44
Art. 137	CONTABILITA' RELATIVA A CONCESSIONI E PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE	pag. 44
Art. 138	SANZIONI	pag. 44
CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 139	ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI	pag. 45
Art. 140	RINVIO AD ALTRE NORME	pag. 45
Art. 141	EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE	pag. 45
Art. 142	SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE	pag. 45
Art. 143	SEPOLTURE PREGRESSE DA REGOLARIZZARE	pag. 46
Art. 144	ENTRATA IN VIGORE	pag. 46